

---

# Ordinanza municipale concernente il sovvenzionamento dei mezzi di trasporto pubblici per l'anno 2017

---

(del 3 ottobre 2016)

## Il Municipio di Paradiso,

- allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici e favorire i cittadini residenti nel Comune;

richiamato:

- l'art. 170 del Regolamento comunale del 2.05.2011;
- la risoluzione municipale del 3 ottobre 2016;

### o r d i n a

**Art. 1**  
**Oggetto**

La presente ordinanza regola la procedura di rimborso quanto al sovvenzionamento dei titoli di trasporto pubblici nella seguente misura:

- **40 %** sul costo degli abbonamenti annuali, abbonamenti mensili, biglietti ordinari e Ape Card

definiti all'art. 2, sino al raggiungimento dell'importo massimo annuo di fr. 260'000.--.

**Art. 2**  
**Campo di**  
**Applicazione**

Per il rimborso entrano in considerazione i seguenti criteri:

*Aziende di trasporto riconosciute nella regione del luganese:*

Ferrovie federali svizzere (FFS), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Funicolare Monte Brè, Ferrovia Lugano Ponte-Tresa (FLP).

*Titoli di trasporto e limite territoriale:*

Con l'introduzione della nuova comunità tariffale Ticino e Moesano sono riconosciuti i seguenti titoli di trasporto originali della comunità integrale arcobaleno per percorsi di andata e/o ritorno da Paradiso o Stazione FFS Lugano con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri:

<b>Impresa di trasporto</b>	<b>Titolo riconosciuto</b>
FFS	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e biglietti ordinari fuori confini cantonali e/o abbonamenti
TPL SA	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti

Autopostali Ticino e Moesano	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
Funicolare Monte Brè	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
FLP	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti

Verranno rimborsati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2a classe. Quelli di 1a classe beneficeranno del rimborso sulla base del costo corrispondente alla 2a classe.

*Aventi diritto:*

Tutti i cittadini svizzeri e stranieri con permesso C e B domiciliati nel Comune di Paradiso da almeno 3 anni. Sono esclusi i permessi B/soggiorno per formazione.

**Art 3**  
Procedura  
di rimborso

<sup>1</sup>Competente per la procedura di parziale rimborso dei titoli di trasporto è il servizio Cassa e Contabilità al II° piano del palazzo amministrativo.

<sup>2</sup>Gli aventi diritto devono presentarsi allo sportello nei normali orari di apertura al pubblico muniti dei seguenti documenti:

- Passaporto/carta d'identità o documento di legittimazione valido;
- titolo di trasporto originale (biglietto ordinario e/o abbonamento) rilasciato dalle aziende di trasporto come all'art. 2.

<sup>3</sup>I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue:

- verifica del diritto al rimborso;
- certificazione dell'avvenuto rimborso a contanti.

**Art. 4**  
Periodo di  
attribuzione -  
scadenza della  
facilitazione

<sup>1</sup>Il rimborso potrà avvenire sui titoli di trasporto emessi dalle casse e/o dagli sportelli autorizzati a partire dal 01.01.2017 sino ad esaurimento dell'importo di fr. 260'000.-- al più tardi entro il 31.12.2017, scadenza del sovvenzionamento.

<sup>2</sup>Il Municipio ha facoltà di incrementare il contributo definito in precedenza qualora l'interesse pubblico lo giustifichi.

**Art. 5**  
Disposizioni finali

<sup>1</sup>I servizi contabili del Comune si riservano di valutare il diritto al rimborso caso per caso con possibilità di limitazione, parziale rimborso e/o diniego, per giustificati motivi.

<sup>2</sup>Rientrano in questa casistica i casi in cui:

- il numero o l'ammontare dei biglietti ordinari per i quali si richiede il rimborso supera il costo di un normale abbonamento offerto da un'azienda di trasporto riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, ovvero non è ragionevole secondo il corso ordinario delle cose;
- sulla base delle verifiche effettuate dai servizi contabili, il richiedente non dia garanzie sufficienti atte a rendere veritiero l'uso personale del mezzo di trasporto per il quale si richiede il rimborso.

<sup>3</sup>Eventuali reclami sulle decisioni adottate dai servizi finanziari vanno inoltrate al Municipio in forma scritta entro 10 giorni.

<sup>4</sup>In caso di accertato abuso il Municipio si riserva di avviare una procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 145 LOC.

<sup>5</sup>La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01.01.2017, ritenuto il periodo di esposizione agli albi comunali dal 17 ottobre 2016 al 15 novembre 2016 secondo quanto previsto dall'art. 170 Regolamento comunale.

<sup>6</sup>Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

## IL MUNICIPIO DI PARADISO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund